



REGOLAMENTO PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA
DI PERSONALE NON APPARTENENTE AI RUOLI DELL'UNIVERSITÀ

*Approvato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 69 del 30 novembre 2020
Approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 65 dell'1 dicembre 2020*

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia per il Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
- 1.2. Per "Cultori della materia" si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare, in base alle quali possono essere abilitati, relativamente alla disciplina per la quale si è nominati cultori, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri.

Art. 2 - Funzioni del Cultore della materia

- 2.1. La qualifica di Cultore della materia è attribuita dal Dipartimento, su specifica richiesta da parte di un docente di ruolo o di un titolare di corso che possieda attribuzioni didattiche; la qualifica ha durata annuale ed è rinnovabile su richiesta del docente titolare dell'insegnamento.
- 2.2. La qualifica di Cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea, dopo aver acquisito il consenso dell'interessato.
- 2.3. Ciascun docente potrà presentare una proposta, o al massimo due, in considerazione della numerosità degli studenti che dovranno sostenere l'esame di profitto.
- 2.4. Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia" presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa.
- 2.5. L'attività di Cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcuna retribuzione e non attribuisce alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria.
- 2.6. I Cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico e dei Regolamenti interni dell'Università.

Art. 3 - Requisiti ed incompatibilità

3.1 Per il conferimento della qualifica di Cultore della materia è necessario:

- il possesso, da almeno due anni, del diploma di laurea magistrale, ovvero specialistica, o a ciclo unico, congruente con il settore scientifico disciplinare (SSD) per il quale viene richiesta la qualifica e/o una documentata attività di ricerca nel relativo SSD.

Ulteriori elementi valutabili ai fini della nomina:

- il titolo di Dottore di ricerca in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

- il diploma della Scuola di specializzazione, nei settori ove previsto, in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare per il quale è richiesta la qualifica;
- eventuali pubblicazioni a carattere scientifico, attinenti al settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

Al Consiglio di Dipartimento spetta il compito di valutare la congruità del curriculum del candidato e di ogni altro titolo scientifico, didattico o professionale rispetto al settore per cui è richiesta la nomina.

- 3.2 Non è ammesso, con la sola qualifica di Cultore della materia e per il periodo in cui è stata conferita, lo svolgimento di attività istituzionali, come tenere lezioni nell'ambito degli insegnamenti dei Corsi di Studio o di altra attività formativa previsti nell'offerta formativa del Dipartimento. I Cultori possono, comunque, collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio.
- 3.3 È incompatibile con la qualifica di Cultore della materia l'attività di studio nell'ambito dell'offerta formativa del CdS per il quale si è richiesta la nomina a cultore.
- 3.4 È incompatibile con la qualifica di Cultore della materia l'intrattenere, o l'aver intrattenuto rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a Cultore della materia, è fatto obbligo al Cultore stesso di astenersi da qualunque attività relativa allo status di Cultore della materia e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, tale situazione di incompatibilità al Dipartimento affinché provveda alla sua cancellazione dall'elenco dei Cultori della materia.
- 3.5 In ogni caso è incompatibile con la qualifica di Cultore della materia la sussistenza di una situazione che determini un concreto conflitto di interesse.
- 3.6 Il Consiglio di Dipartimento può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia nei casi di inconfiribilità e incompatibilità, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. g) e h) del d.lgs. n. 39/2013 e successive modifiche.

Art. 4 – Norme Transitorie

- 4.1. Il presente regolamento avrà vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 4.2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino al termine del corrente anno accademico.